

Titolo I- Costituzione

Art. 1 – Costituzione – Denominazione – Sede – Durata

1. In conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017 e delle norme del Codice Civile in tema di Associazioni è costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata "Pro Loco di Cagliari", di seguito chiamata per brevità Associazione.
2. L'Associazione è apartitica, aconfessionale, non ha fini di lucro e assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta.
3. L'Associazione si basa su norme ispirate ai principi costituzionali e ai criteri di trasparenza amministrativa.
4. Essa opera nel territorio della città Metropolitana di Cagliari e della Regione Sardegna, ed intende operare anche in ambito nazionale e/o internazionale per la realizzazione di scambi, progetti e gemellaggi.
5. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Cagliari, in via San Lucifero n. 43. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Cagliari non comporta modifica statutaria, potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti. Il trasferimento della sede legale in altra città, dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello Statuto.
6. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 – Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale"

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Pro Loco di Cagliari – APS" oppure "Pro Loco di Cagliari – Associazione di Promozione Sociale".
2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. Fino all'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri previsti dalla Legge 383 del 2000.

Art. 3 – Finalità e attività

1. L'Associazione opera per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale o esclusiva in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, in particolare:
 - a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla Legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni;
 - b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
 - f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2004, n. 42 e successive modificazioni
 - h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui la presente articolo;
 - k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
 - t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
 - v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
 - z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
2. Ed in particolare persegue le seguenti finalità:
 - ✓ Promuovere ogni forma di sviluppo culturale, turistico, sociale, naturalistico e sportivo dilettantistico in chiave sostenibile e responsabile;
 - ✓ realizzare e dare impulso a iniziative e progetti di promozione turistica, culturale, educativi, formativi, informativi, di ricerca, di divulgazione e di aggiornamento sul turismo sostenibile e responsabile, volte ad elevare alla coscienza e la crescita personale e della collettività attraverso la conoscenza del territorio e dei suoi molteplici aspetti.
 - ✓ promuovere ogni forma di sviluppo utile a portare benefici a persone svantaggiate in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari;
 - ✓ promuovere la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, artistico, storico e paesaggistico;

- ✓ sradicare la povertà e ridurre le disuguaglianze, migliorare le condizioni di vita delle popolazioni e promuovere uno sviluppo sostenibile;
- ✓ promuovere l'educazione, la sensibilizzazione e la partecipazione di tutti i cittadini alla solidarietà internazionale, alla cooperazione e alla mobilità nonché allo sviluppo sostenibile.

Art. 4 Attività

1. Per raggiungere le proprie finalità l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività, elencate di seguito a titolo esemplificativo e non limitativo, poiché per volontà deliberativa dell'Assemblea dei Soci potrà compiere tutte le operazioni al fine del migliore raggiungimento delle stesse:

- ✓ Organizzare mostre, sagre, visite guidate e escursioni per sensibilizzare e valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico;
- ✓ Progettare, organizzare e gestione di convegni, congressi, dibattiti, seminari, tavole rotonde nell'ambito culturale, sociale, turistico e ambientale;
- ✓ Attività di ricerca e documentazione nei settori culturale, turistico, storico, archeologico, ambientale, artistico e musicale
- ✓ Curare la pubblicazione di ricerche e studi scientifici di elevato valore sociale;
- ✓ Editare e diffondere riviste, proutari, opuscoli o pubblicazioni in genere, per la diffusione e la conoscenza delle attività dell'Organizzazione e dei settori in cui essa agisce;
- ✓ Organizzare e realizzare corsi di formazione, informazione e aggiornamento inerenti tematiche ambientali, culturali, storico, artistiche, archeologiche, turistiche, identitarie, escursionistiche per i propri associati e per gli operatori turistici, anche in convenzione con Enti pubblici, privati e Università;
- ✓ Realizzare progetti per migliorare la qualità dell'attività turistica in un'ottica di sostenibilità e eco-compatibilità, anche in collaborazione con i fornitori di servizi turistici e le comunità ospitanti, per preservare e valorizzare il patrimonio sia materiale che immateriale che costituisce l'identità del territorio;
- ✓ Svolgere attività di studio, monitoraggio e ricerca del comparto turistico territoriale, attraverso il confronto con il mercato globale, per la formulazione di proposte e di coordinamento di strategie comuni;
- ✓ Realizzare incontri, laboratori, mostre e fiere anche a carattere internazionale per la conoscenza e la difesa del patrimonio storico e archeologico, ambientale, delle produzioni artigianali e alimentari tipiche, dell'edilizia locale e eco-compatibile;
- ✓ Promozione dell'accoglienza e dell'ospitalità diffusa da parte delle comunità ospitanti, in collaborazione con le amministrazioni competenti per il miglioramento estetico dei territori di competenza e realizzazione di tutte quelle attività atte a tutelare e valorizzare le bellezze naturali, nonché il patrimonio storico, archeologico, monumentale e culturale che possano servire a rendere più gradito il soggiorno dei turisti e migliorare la qualità di vita dei residenti;
- ✓ Incentivare l'integrazione di competenze e professionalità diverse tra gli operatori del sistema turistico, con lo scopo di contribuire alla determinazione di un'offerta di servizi turistici e prodotti finali di settore più flessibili, di qualità e competitività, per rispondere alle diverse esigenze del mercato odierno;
- ✓ Accrescere la qualità dei servizi rivolti a persone con esigenze speciali (persone con problemi temporanei o permanenti di mobilità e/o percezione o comunicazioni ridotte) al fine di garantire sempre maggiori possibilità di partecipazione all'esperienza della visita e del viaggio, dell'incontro con nuove realtà, dello svago e dell'intrattenimento quale esperienza umana integrale irrinunciabile per l'accrescimento culturale, psicologico e sociale dell'individuo;
- ✓ Coinvolgere istituti scolastici, associazioni di persone disabili, enti, società e realtà del mondo profit e no profit, in escursioni didattiche in aree protette, parchi e percorsi naturalistici, in attività formative e nella programmazione di visite ed eventi finalizzati alla conoscenza del territorio, e alla sensibilizzazione sulle particolari problematiche legate all'accessibilità degli spazi e delle risorse locali;
- ✓ Dotarsi di attrezzature, impianti, macchine, materiali, accessori, mobili ed immobili utili e necessari per la realizzazione delle attività e richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;

2. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le resti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

3. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'Associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quello d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo,

4. Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere dall'Associazione al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. Le attività di raccolta fondi possono essere, in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.

Nel caso di raccolta pubblica di fondi, contributi derivanti dal 5x1000, l'Associazione dovrà redigere l'apposito rendiconto, da cui risultino, con chiarezza e precisione le entrate e le spese sostenute.

Titolo II – Norme sul rapporto associativo

Art. 5 – Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 6 – Associati

1. Sono ammessi, a far parte dell'Associazione, le persone fisiche che abbiano compiuto il 18° anno di età, che ne condividano le finalità istituzionali e intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. Possono essere ammessi come associati anche altri Enti del Terzo Settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero della Associazioni di promozione sociale.
3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 7 – Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e di regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. La prossima Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Art. 8 – Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:
 - a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
 - b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
 - c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni successivi. La presa visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel Libro degli Associati", sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'Art. 16, c.2, del presente Statuto.
3. Gli associati hanno di dovere di:
 - a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
 - b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo
4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili

Art. 9 – Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:
 - a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
 - b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto.
2. L'associato può invece essere escluso per:
 - a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari e delle deliberazioni degli organi sociali;
 - c) per aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo e mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la prossima Assemblea regolarmente convocata, gli eventuali appelli dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine del giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto di contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.
4. L'associato receduto o escluso, non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III – Norme sul volontariato

Art. 10 – Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiritti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati e non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 11 – Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente in cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o della persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Titolo IV Organi sociali

Art. 12 – Organi dell'associazione

1. Sono Organi dell'Associazione:
- a) l'Assemblea dei soci;
 - b) l'Organo di Amministrazione (o Consiglio Direttivo);
 - c) l'Organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'Art. 30 del D.Lgs. 117/2017 Codice del Terzo Settore;
 - d) l'Organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'Art. 31 del D.Lgs. 117/2017 Codice del Terzo Settore.
2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 13 – L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa più di una delega per associato fino a un massimo di 3.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio direttivo, almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio di esercizio.
- L'Assemblea può inoltre essere convocata:
- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;

- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati. Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, al quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta.
- Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'Organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.
4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 14 – Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea Ordinaria:
- approvare il Bilancio d'esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - approvare l'eventuale Bilancio Sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
 - eleggere e revocare i componenti dell'Organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'Art. 30 del D.Lgs. 117/2017 Codice del Terzo Settore;
 - eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'Art. 31 del D.Lgs. 117/2017 Codice del Terzo Settore;
 - decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
 - approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
 - deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'Art. 28 del D.Lgs. 117/2017 Codice del Terzo Settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno e sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati. In seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 15 – Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
 - deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.
2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole dei almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Art. 16 – L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento del quorum.

3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art. 17 – Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 7 (sette) componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'Atto Costitutivo.

2. Esso dura in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

3. Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

4. I consiglieri entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, allorché istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

5. Il potere di rappresentanza attribuiti agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 18 – Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima antecedenti la data della riunione, deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno. In caso di urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato anche per vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze a cui partecipano tutti i Consiglieri. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche in videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, o in sua assenza, dal Vicepresidente, in assenza di entrambi è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

5. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

6. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 19 – Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione, pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per Statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci, ed in particolare ha il compito di:

- a) redigere il Bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere dell'Associazione;
- e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art. 20 – Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio;
2. Il Presidente dall'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo;
3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione;
4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo.
6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art. 21 – Cause di decadenza sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.
2. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della nomina.
3. Se vengono a mancare in numero superiore la metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Art. 22 – L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di controllo, anche monocratico.
2. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del Codice Civile.
3. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, c.2, del Codice Civile.
4. Nel caso di Organo di controllo collegiale, almeno 1 (uno) deve essere in possesso dei requisiti del punto 3.
5. L'Organo di controllo, collegiale, nomina al proprio interno un Presidente.

Art. 23 – Competenze dell'organo di controllo

1. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento.
2. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale si è redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 17/2017 Codice del Terzo Settore.
3. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.
4. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
5. L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, c.1, del D.Lgs. 117/2017 Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
6. Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza dei contributi pubblici da gestire.

Art. 24 – Revisore legale dei conti

1. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile o se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D.Lgs. 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
2. Al verificarsi delle condizioni di Legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'Organo e il numero dei suoi componenti, che restano in carica tre (tre) anni e sono rieleggibili.
3. In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 25 – Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidamente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'Organo di controllo e i revisori (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V – I libri sociali

Art. 26 – Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture contabili:
 - a) il Libro degli associati;
 - b) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
 - c) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.

Titolo VI - Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art. 27 – Destinazione del patrimonio e assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 28 – Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniale;
 - e) attività di raccolta fondi;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del D.Lgs. 117/2017 Codice del Terzo Settore;
 - h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017 Codice del Terzo Settore e di altre norme competenti in materia.

Art. 29 – Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque un tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VII – Scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio

Art. 30 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dagli articoli 13, 14, 15 e 16 del presente Statuto.
2. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.
4. L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. del 7 marzo 2005, n. 82.

Titolo VIII Disposizioni finali

Art. 31 – Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il D.Lgs. 117/2017 Codice del Terzo Settore e le disposizioni aggiuntive dello stesso, oltre che il Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione in quanto compatibili.